

Dividendi, la salvaguardia negata

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

Siamo zeppi di clausole di salvaguardia, ai fini delle imposte. Non abbiamo ricordo di un periodo così prolifico di clausole di salvaguardia; si tratta invero di una situazione anomala, nel senso che pare difficile comprenderne le motivazioni di base.

Come è noto la clausola di salvaguardia consente al contribuente di scegliere il regime fiscale a lui più favorevole, tra il nuovo e il precedente. Verrebbe da dire: se il trattamento fiscale è cambiato, perché allora consentire anche l'applicazione alternativa delle regole precedenti? Quale la ragione di fondo? E poi, per quanto tempo si dovrà consentire tale opzione?

Per il 2005, siamo arrivati ad avere, con la previsione del comma 352 della legge finanziaria¹, addirittura 3 diversi regimi, con evidente futura necessità di effettuare, in sede di dichiarazione dei redditi, ben tre diversi conteggi ai fini della verifica della salvaguardia (nuove regole IRPEF dal 2005, regole vigenti nel 2002, regole introdotte per il 2004 dal I modulo della riforma dell'IRPEF, con la no tax-area). Peccato che, in tutto questo, ci si sia dimenticati dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non nell'esercizio di impresa. Per loro la salvaguardia, sia quella della legge delega, sia quella precisa dalla legge finanziaria, rimane solo una dichiarazione di principio, in pratica pressoché inapplicabile.

Come si vedrà, è benvero che si applicano le diverse aliquote, ma manca il riconoscimento del credito di

imposta, forte elemento caratterizzante la fattispecie. Segnaliamo anche le disposizioni di legge della riforma (legge delega per la riforma tributaria 7/4/2003 n. 80)² che prevedono la salvaguardia:


- art. 3, comma 1, lettera f;
- art. 10 comma 6, ultima parte³.

I dividendi fino al 2003 erano tassati con il riconoscimento del credito di imposta per le partecipazioni qualificate e, per opzione, per quelle non qualificate. Ciò consentiva risparmi di imposta per i soggetti con aliquota media ridotta, inferiore al 33%. Il meccanismo funzionava con i canestri (A e B).

Tutto spazzato via, dall'1/1/2004, dallo spezzone di riforma tributaria entrato in vigore (I° modulo).

Ed allora, come fare ora i conteggi per l'applicazione delle clausole di salvaguardia? Pressoché impossibile! La stessa Amministrazione finanziaria, in sede di Telefisco 2005, è intervenuta sulla clausola di salvaguardia per i dividendi, richiamando la circolare n. 10/E del 15 marzo 2004. Il caso si riferisce invero ad account di dividendi; questa la conclusione del punto 2.1 dell'interpretazione ministeriale:

"il contribuente che ha percepito dividendi anticipati, nel caso si avvalga della clausola di salvaguardia, applicherà contemporaneamente la normativa prevista nel nuovo TUIR, per quanto riguarda la determinazione del reddito di capitale (dividendi) e quella "vecchia" del TUIR vigente al 31 dicembre 2002 per quanto riguarda la determinazione dell'imposta (base imponibile, aliquote di imposta, scaglioni di reddito, detrazioni)."



Quindi, dovendo applicare comunque la nuova disciplina, la clausola di salvaguardia si applica solo parzialmente, con riferimento alle aliquote e alle detrazioni, ma non con riferimento alla questione più rilevante, il credito di imposta, e si arriva ad una salvaguardia dimezzata.

Certamente potrà essere eccepito che serviva una motivazione valida per avere escluso la salvaguardia per i dividendi, al contrario di tutto il resto.

Si è così venuta a creare una evidente disparità di trattamento, tra soggetti che percepiscono dividendi ed altri soggetti. I primi sono obbligati a pagare le imposte in base alle nuove regole, con una opzione dimezzata, senza recupero del credito di imposta; gli altri possono scegliere. Si ravvisano evidenti motivazioni per eccepire la incostituzionalità.

Una soluzione possibile avrebbe potuto essere attribuire a tutti i dividendi, per legge, il canestro A.

Più in generale, comunque, si confida che non si prosegua più con queste clausole di salvaguardia. Tra un po' di anni, in luogo di una sola dichiarazione dei redditi, se ne faranno 5 o 6, altro che semplificazione.

In ogni caso, merita un adeguato approfondimento la motivazione stessa che sta a base delle clausole di salvaguardia.

¹ Legge 30 dicembre 2004 n. 311, comma 352; I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

² Art. 3 comma 1; f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

³ Art. 10 comma 6; ultima parte - Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione progressa.